

N. 11234/2014 R.G.A.C.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Monica Marrazzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 11234/2014 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza del 05/06/2020 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-*quinquies*, comma 1, c.p.c.,

TRA

[.....], in p.l.r.p.t. rappresentato e difeso dall' avv. RICCIO BIAGIO, presso il cui studio in VIA CESARE BATTISTI N°24 CARDITO è elettivamente domiciliato giusta procura a margine dell'atto di citazione

attore

E

[.....] S.P.A. ,in p.l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. [.....], presso il cui studio in VIA [.....] NAPOLI è elettivamente domiciliato giusta procura in calce all'atto di citazione notificato

Oggetto: pagamento somme

Conclusioni: Come in atti e come da verbale dell'udienza del 05/06/2020

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.

La società [.....]SpA con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio la [.....] S.p.A., contestando l'indebita applicazione di interessi ultralegali, usura, commissioni di massimo scoperto, valute e spese al conto corrente di corrispondenza n.





497.00.090595, aperto il 29.4.2005 presso la Filiale della [.....] S.p.A. di Casoria ed estinto il 20.2.2015 e chiedendo, in ragione di quanto esposto nella citazione, di sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“- Accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che la soc. [.....] S.p.A, è creditrice della somma di €70.670.31 oltre interessi, nei confronti della [.....] S.p.A, per aver pagato illegittimamente interessi, competenze e spese sul conto corrente di corrispondenza n °90595, intrattenuto presso la filiale di Casoria;

- riconoscere e accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;

- verificare, in ogni caso, come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica ;

*-accertare che la [... ..] S.p.A,.... , sia per interessi usurari che per competenze non dovute, è debitrice dell'attrice [... ..], dell'importo pari ad **€70.670,31 oltre interessi.**” Il tutto con vittoria delle spese di lite, con distrazione.*

La [.....] spa si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda.

Orbene, la domanda è in parte fondata; va pertanto accolta nei limiti che si diranno.

Con riferimento alla doglianza di parte attrice relativa alla illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto si condivide la conclusione cui è giunto il ctu dott.ssa Carmela Carbone ove afferma che nel corso del rapporto sono state rilevate voci in addebito per commissione di massimo scoperto dalla data di accensione del rapporto fino al IV Trimestre 2009. La C.M.S. risulta indicata in contratto con un tasso del 1,5%, ma carente dell'indicazione della base di calcolo, delle modalità e periodicità. Come noto, in base al disposto dell'art. 2 bis d.l. 185/08 convertito con L. n. 2/09 *“per ritenere valida una clausola che prevede la commissione di massimo scoperto, non è sufficiente che il contratto ne preveda la percentuale, ma è necessario che essa indichi quale sia la base di calcolo, quali siano le modalità di computo e quali siano i criteri e la periodicità di addebito” –se è previsto in relazione alla somma massima utilizzata rispetto al fido accordato dalla banca in modo cumulativo agli interessi corrispettivi”*. La clausola va pertanto dichiarata nulla con conseguente non debenza delle somme pagate a tale titolo. Stessa cosa dicasi per il cd corrispettivo messa a disposizione fondi. Il ctu ha accertato che esso è stato addebitato al correntista a partire dal III trim. 2009 fino al 31/10/2013. Tuttavia agli atti non risulta alcuna comunicazione della banca che indichi i parametri e le modalità di calcolo della stessa. Inoltre essa nei periodi del III e IV Trim. 2009 risulta applicata in contemporanea con la C.M.S., cosa non consentita in ossequio alla nota n. 431151 del 4.12.2009 della Banca d'Italia la quale ha chiarito che il contratto di apertura di credito non può prevedere *“l'applicazione cumulativa della commissione per la messa a*



disposizione fondi e della CMS perché, ai sensi di legge, la prima delle due commissioni deve essere "omnicomprensiva": essa, pertanto, non può convivere con altre commissioni che, come nel caso della CMS, siano volte a remunerare, direttamente o indirettamente, la disponibilità delle somme". Anche tale voce non è, pertanto, dovuta.

Poi, circa l'asserita applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla l. n. 108/1996, va ricordato che tale normativa ha introdotto il concetto del tasso soglia (arti. 2 e 3), designato come limite imperativo alla misura del tasso di interesse convenzionale, superato il quale si configura il fenomeno usurario, con la correlativa sanzione del novellato art. 1815, comma 2, c.c., secondo cui *"se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi"* (art. 4); in particolare, è usurario il tasso di interesse che, ai sensi dell'art. 2 della normativa citata, supera il tasso medio per la categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà o, più precisamente, il tasso che supera del 50% il "tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche ed agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura".

È altrettanto noto che la Legge n. 24/01 (la cui legittimità costituzionale è stata riconosciuta da Corte Cost. 25/02/2002, n. 29), ha introdotto, con l'art. 1 comma 1, una norma di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., sancendo che *"si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"*.

Orbene si reputano condivisibili le conclusioni cui è giunto il nominato ctu ove, nell'elaborato peritale depositato, accerta l'avvenuto superamento dei tassi soglia nei trimestri: *"Dal II Trim 2010 al II Trim 2013"*.

A tal proposito giova osservare, contrariamente a quanto dedotto dal consulente dell'istituto di credito, che non viene in rilievo affatto un problema di usurarietà sopravvenuta. L'usura sopravvenuta si verifica in presenza di interessi che non risultavano usurari al momento della pattuizione, ma che lo sono divenuti successivamente (nella fase di esecuzione del contratto). L'usura sopravvenuta può verificarsi in due occasioni. Innanzitutto, in relazione ai contratti stipulati prima dell'introduzione della legge 7 marzo 1996, n.108, quando le parti non avevano ancora cognizione del futuro tasso soglia che sarebbe stato imposto dal legislatore e hanno contrattualmente stabilito la corresponsione di interessi oltre il predetto tasso. Allorché tali contratti risultino ancora in corso di esecuzione in seguito all'introduzione della legge 7 marzo 1996, n.108, essi integrano un'ipotesi di usura sopravvenuta. In tal caso l'usura sopravvenuta è la conseguenza di una sopravvenienza normativa. In relazione ai contratti stipulati dopo l'introduzione della legge 7 marzo 1996, n.108, l'usura sopravvenuta





può configurarsi a causa della flessibilità nel tempo del tasso-soglia stabilita dalla predetta legge. Il tasso soglia, infatti, viene ricalcolato periodicamente sulla base delle rilevazioni trimestrali dei Tassi di Interesse Effettivi Globali Medi (TEGM).

Nel caso di specie, il ctu usa impropriamente l'espressione "usura sopravvenuta" ma solo per alludere al comportamento della Banca che in corso di rapporto ha applicato tassi diversi da quelli pattuiti in contratto e che, in concreto, superano il tasso soglia. Cosa ben diversa dal caso in cui il tasso sia divenuto usurario perché, successivamente alla stipula del contratto, il TEGM è cambiato. E la pronuncia delle recenti sezioni unite (v. Cass. Sezioni Unite sentenza del 19 ottobre 2017 n. 24675) - pronunciate in tema di usura sopravvenuta dichiarando l'irrelevanza della stessa - non è dunque attinente al caso di specie.

Orbene, come è noto, la semplice pattuizione di interessi usurari, siano essi corrispettivi ovvero moratori (che ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., non sono dovuti, ma vigendo l'art. 1224, comma 1, c.c., sono conseguentemente dovuti gli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti, come precisato dalla Suprema Corte pronunciata di recente a sezioni unite con la sentenza del 18/09/2020, n.19597) rende il mutuo gratuito, con corrispondente obbligo, per l'istituto di credito, di restituire quanto indebitamente incassato a titolo di interessi dal cliente. L'art.1815 cpv cc afferma l'invalidità della clausola di pattuizione di interesse usurario; quindi determina le conseguenze di tale nullità, stabilendo che, in luogo del tasso di interesse stabilito dall'art.1284 cc, richiamato dal primo comma dell'art.1815 cc, nessun interesse debba essere riconosciuto in favore del mutuante.

L'art. 1815 cc, in deroga alla disciplina generale in tema di invalidità delle singole clausole contrattuali (art. 1419 cc), stabilisce, quale conseguenza della nullità della clausola, non già la sua inefficacia, estensibile - se essenziale - al contratto nel suo insieme (art. 1419, primo comma, cc), né l'inserimento automatico della misura di legge, di cui all'art. 1419 cpv cc e di cui all'art. 1339 cc, bensì, più radicalmente, l'azzeramento dell'interesse pattuito.

Va pertanto accolta la domanda volta alla restituzione della somma incassata indebitamente dall'istituto di credito pari ad euro **€ 52.437,74**.

Sulla somma decorrono gli interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.

Le spese processuali, comprese quelle di ctu, seguono la prevalente soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al D.M. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto:





- condanna la convenuta alla restituzione in favore di parte attrice della somma di euro 52.437,74, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna la convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese processuali, che si liquidano in euro 800,00 per esborsi, euro 13.430,00 per compenso oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Biagio Riccio, procuratore dichiaratosi antistatario;
- le spese di ctu, come da decreto di liquidazione emesso in data 23.05.2019, sono poste a carico della convenuta soccombente, e vanno distratte in favore dell'avv. Biagio Riccio che se ne è dichiarato anticipatario.

Così deciso in Aversa il 28.12.2020

Il Giudice
dott.ssa Monica Marrazzo

